



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
F.d.I.
Il Presidente



PROPOSTA DI LEGGE

**“INTERVENTI ATTI A FAVORIRE LA MOBILITA' INDIVIDUALE E L'AUTONOMIA
PERSONALE DELLE PERSONE DISABILI”**

D'iniziativa del consigliere

Giovanni Donzelli

Firenze, 1 dicembre 2015

Via Cavour, 2 - 50129 Firenze
tel. 055.2387243 - Segreteria 055.238.7220-7358-7237
gruppofratelliditalia@consiglio.regione.toscana.it

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1- Oggetto

Art.2 - Finalità

Art. 3- Interventi e ambiti

Art. 4 - Destinatari

Art. 5 - Contributi finanziari

Art. 6 - Requisiti di accesso ai benefici

Art. 7 - Requisiti autoveicoli e adattamento

Art. 8 - Spesa massima ammissibile

Art. 9 - Modalità di finanziamento

Art. 10 - Progetti pilota

Art. 11 - Norma finanziaria

Art. 12 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

visto l'articolo 4, comma 1, lettere e) dello Statuto;

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, il titolo V, capo I.

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge istituisce per il triennio 2016-2019 una misura di sostegno finanziario in favore dei portatori di disabilità che si trovano in situazioni di grave limitazione dell'autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o i familiari conviventi che hanno fiscalmente a carico la persona disabile.
2. Le misure di sostegno di cui al comma 1, hanno carattere sperimentale; alla conclusione del secondo anno di applicazione sono sottoposte a verifica di efficacia ai fini di un'eventuale rimodulazione degli interventi.

Art. 2

Finalità

1. La Regione Toscana considera di valore preminente tutte le iniziative rivolte a realizzare la piena integrazione delle persone in situazioni di handicap, così come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
2. A tale scopo, in applicazione dei principi costituzionali e nel quadro di un organico sistema di sicurezza sociale teso a garantire condizioni di vita adeguate alla dignità di ogni cittadino, nonché a favorire il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità di appartenenza, promuove iniziative ed interventi finalizzate a migliorare le opportunità di vita indipendente.

Art. 3

Interventi e ambiti

1. La Regione Toscana, nel favorire l'uguaglianza di opportunità e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità, promuove interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale mediante contributi finanziari per:
 - a) l'acquisto di autoveicoli adattati o usati da adattare per il trasporto di persone permanentemente non deambulati;
 - b) la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie, necessario per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;
 - c) la modifica dell'autoveicolo privato di un genitore o di un familiare convivente, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente;
 - d) il conseguimento della patente A, B o C speciale.

Art. 4

Destinatari

1. Gli interventi di cui al presente titolo sono rivolti ai portatori di disabilità che si trovano in situazioni di grave limitazione dell'autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o i familiari conviventi che hanno fiscalmente a carico la persona disabile.
2. La situazione della gravità dell'handicap e la permanente incapacità motoria devono essere accertate dalla commissione medica, di cui all'art. 4 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 dall'Azienda Usl competente.

Art.5

Contributi finanziari

1. La Regione istituisce a favore dei soggetti destinatari di cui art. 4 comma 1 un contributo il cui importo varia in relazione alle due fasce di ISEE familiare previste e al tipo di spesa preventivata secondo le seguenti percentuali:

a) 95% per adattamento, 40% per auto nuova o usata, 60% per auto usata già adattata, 95% per patente speciale per un ISEE fino a 11.000 euro;

b) 85% per adattamento, 20% per auto nuova o usata, 40% per auto usata già adattata, 85% per patente speciale per ISEE da 11.000 a 25.000 euro.

Art. 6

Requisiti di accesso ai benefici

1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 5 le persone fisiche che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4 comma 1 e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi in strutture non occupate abusivamente, dalla data del 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario;

c) avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) come indicato dall' art. 5 comma 1;

d) non essere proprietario di un altro autoveicolo adattato al momento dell'erogazione del saldo del contributo;

e) non aver presentato domanda di contributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine.

Art. 7

Requisiti autoveicoli e adattamento

1. E' ammesso a contributo l'acquisto di tutti gli autoveicoli, purché adattati al trasporto di persone disabili.
2. Gli adattamenti devono essere caratterizzati da un collegamento permanente all'autoveicolo e devono risultare dalla carta di circolazione.

Art. 8

Spesa massima ammissibile

1. La spesa massima ammissibile a contributo per l'acquisto di autovettura nuova o usata è pari a 18.000 euro.
2. La spesa massima ammissibile a contributo per l'adattamento di autovettura è pari a 20.000 euro.
3. La spesa massima ammissibile a contributo per l'acquisto di autovettura già adattata è pari a 18.000 euro.
4. La spesa massima ammissibile a contributo per il conseguimento di patente speciale è pari a 1.500 euro.

Art. 9

Modalità di finanziamento

1. I contributi sono concessi in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.
2. Viene erogato in via anticipata il 50% dell'importo.
3. Il saldo viene erogato dopo 6 mesi dalla data dell'anticipo.
4. Qualora, al momento della domanda, le risorse economiche fossero esaurite, la stessa rimane valida per i due esercizi finanziari successivi a quello della domanda.
5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da attestazione ISEE aggiornata in corso di validità
6. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.

Art. 10

Progetti pilota

1. E' previsto un progetto pilota per predisporre un servizio di *car sharing* gratuito, in accordo con i Comuni, per i destinatari di cui all'art. 3 comma 1 della presente legge.
2. Le associazioni registrate nel territorio regionale possono richiedere un contributo per l'acquisto di macchine adattate da mettere a disposizione dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 che ne facciano richiesta per periodi non superiori ai 3 giorni continuativi nell'arco dello stesso mese.
3. I progetti pilota vengono definiti entro e non oltre 60 giorni dall'emanazione della presente legge tramite linee guida, sviluppate sistematicamente sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, da definire nel regolamento attuativo di suddetta legge.

Art. 11

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con le risorse iscritte nella Missione 1300 "tutela della salute" Programma 1301 "Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia di LEA"

Art. 12

Entrata in vigore

1. La Presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge riconosce la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di libertà e afferma la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità.

Riconosce l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l'importanza dell'accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione.

Anche la *famiglia*, nucleo naturale e fondamentale, ha diritto alla protezione da parte della società e a quell'assistenza necessaria a permettere di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità.

Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità motoria, in attuazione dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, la presente legge dispone interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale mediante contributi finanziari per l'acquisto di autoveicoli adattati o usati da adattare per il trasporto di persone permanentemente non deambulanti, per la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie, necessario per i cittadini portatori di handicap con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali, per la modifica dell'autoveicolo privato di un genitore o di un familiare convivente, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente, per il conseguimento della patente A, B o C speciale.

Sono previsti progetti - pilota per predisporre un servizio di *car sharing* gratuito, in accordo con i Comuni, e per far sì che le associazioni registrate nel territorio regionale possano richiedere un contributo per l'acquisto di macchine adattate da mettere a disposizione delle famiglie che abbiano a carico persone con disabilità motoria e che ne facciano richiesta per periodi non superiori ai 3 giorni continuativi nell'arco dello stesso mese.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge d'iniziativa del consigliere Giovanni Donzelli

“INTERVENTI ATTI A FAVORIRE LA MOBILITA' INDIVIDUALE E L'AUTONOMIA PERSONALE DELLE PERSONE DISABILI”

Tipologia della proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- a) prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015)
- b) dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015)
- c) prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015)
- d) varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015)

Oneri previsti:

- Oneri: da stabilire con legge di bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016/2018 e successive variazioni.
- spesa annua a regime: da stabilire con legge di bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016/2018 e successive variazioni
- oneri di gestione : nessuno

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

Analisi quantitativa

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1) ~~ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO~~

~~1.1. variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:~~

~~1.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso~~

~~Missione n. _____ Programma n. _____~~

~~1.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste~~

~~Missione n. _____ Programma n. _____~~

~~1.1.3 utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa~~

~~Missione n. _____ Programma n. _____~~

~~1.2 variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:~~

~~1.2.1 istituzione di una nuova tipologia di entrata~~

~~Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____~~

~~1.2.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente~~

~~Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____~~

~~1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:~~

~~Missione n. _____ Programma n. _____~~

~~1.4 imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (1° annualità) vigente:~~

~~_____ Missione n. _____, Programma n. _____~~

2) GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

2.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste

Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

2.1.3 utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

2.2 variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

2.2.1 istituzione di una nuova tipologia di entrata

Anno _____, Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

2.2.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente

Anno _____, Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

2.4 imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente:

Anno 2016/2018

Missione n. 1300 Programma n. 1301

~~3) RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa~~

~~4) PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"~~